

AGEVOLAZIONI

Beni strumentali: credito compensabile con debiti iscritti a ruolo per oltre 1.500 euro

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, sia nella versione previgente ex [articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) sia nell'attuale ex [articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) prevede, quale **esclusiva modalità di fruizione dell'agevolazione, la compensazione** ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

L'[articolo 1, comma 191, L. 160/2019](#) e l'[articolo 1, comma 1051, L. 178/2020](#) confermano espressamente:

- la disapplicazione dei limiti di compensazione di cui [all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#);
- la disapplicazione del divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di cui all'[articolo 31 D.L. 78/2010](#).

Tale divieto di compensazione infatti **non si applica ai crediti agevolativi riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni**, in quanto non riconducibili entro l'ambito applicativo di tale limite.

Sul tema la risposta dell'Ade all'[interpello 451 di ieri 01.07.2021](#) fornisce una **disamina dei principali documenti di prassi a conferma dell'assenza di divieto di compensazione per i crediti d'imposta**.

L'ambito applicativo dell'[articolo 31 D.L. 78/2010](#) risulta infatti circoscritto:

- ai **"crediti relativi alle imposte erariali"**;
- in presenza di debiti **"iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori"** di importo

superiore a 1.500 euro e per i quali risulta scaduto il termine di versamento.

I **“crediti relativi alle imposte erariali”** sono quelli derivanti da prelievo erariale, anche tramite autoliquidazione, eccedente il dovuto: a tale fattispecie non possono dunque in alcun modo essere ricondotti i crediti agevolativi, subordinati al soddisfacimento di requisiti di Legge.

Quanto **alle imposte erariali**, nella [circolare AdE 4/E/2011](#) sono state fornite le prime indicazioni in merito ai tributi di riferimento, annoverando a titolo esemplificativo le **imposte dirette, l'Iva e le altre imposte indirette** e, come precisato nella relazione illustrativa al **D.M. 10.02.2011, l'Irap e le addizionali ai tributi diretti, oltre alle ritenute alla fonte** relative alla stessa tipologia di imposte; restano **esclusi i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura**.

Nella **circolare 13/E/2011** l'AdE precisa inoltre che *“ai fini dell'individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, **sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24**”*.

Per quanto concerne il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, in aggiunta al già citato riferimento espresso alla disapplicazione del divieto di compensazione ex [articolo 31 D.L. 78/2010](#) contenuto nella norma primaria, si può richiamare, **per analogia, il chiarimento contenuto nella circolare AdE 5/E/2015 in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex articolo 18 D.L. 91/2014** (c.d. Decreto competitività): *“per le caratteristiche del credito in esame, non si applica la preclusione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”*.

Nei documenti di prassi pubblicati negli anni dall'AdE **tale divieto di compensazione è stato manifestamente ritenuto non applicabile anche ai seguenti crediti d'imposta:**

- **credito d'imposta R&S** ex [articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii. (vedasi [circolare AdE 5/E/2016](#));
- **credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno** ex [articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015](#) e ss.mm.ii. (vedasi [circolare Ade 34/E/2016](#));
- **credito d'imposta c.d. school bonus** di cui all'[articolo 1, commi 145-150, L. 107/2015](#) e ss.mm.ii. (vedasi [circolare AdE 20/E/2016](#));
- **credito d'imposta c.d. art bonus** di cui all'[articolo 1 D.L. 83/2014](#) e ss.mm.ii. (vedasi [circolare AdE 24/E/2014](#)).